



Comune di Giornico
Via Fond la Tèra 13
6745 Giornico

Tel. 091 864 13 36
Fax 091 864 21 56
Conto post. 65-125-1
comune@giornico.ch

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI

CAPITOLO I Generalità

Art. 1
Scopo e
base legale

¹ Il Comune di Giornico sostiene puntualmente e tempestivamente i propri cittadini che si trovano in situazione di particolare disagio economico temporaneo.

² Le misure previste possono essere anche intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

³ Basi legali del presente Regolamento sono la Legge sull'assistenza sociale e la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali.

Art.2
Campo di
applicazione

¹ Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:

- a. beni di prima necessità;
- b. spese per l'arredamento essenziale;
- c. spese di cura e malattia;
- d. cure dentarie e protesi, occhiali, apparecchi acustici e telefono di soccorso;
- e. aiuti temporanei o particolari per il reinserimento nel mondo del lavoro, in ambito sociale e per sanare una situazione di bisogno;
- f. spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
- g. spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

² Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante autorizzato. Terze persone possono segnalare situazioni di indigenza ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.

Art. 3
Competenza

¹ Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

² Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 4
Beneficiari

Sono beneficiari ai sensi del presente Regolamento comunale i cittadini di Giornico, persone sole o famiglie che, cumulativamente soddisfano le seguenti condizioni:

- a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6;
- b. domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno 3 anni.

Art. 5
Casi di
esclusione

¹ Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario;
- b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidio federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);

- c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
 - d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
 - e. persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni;
 - f. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale (LAS), o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.
- ² Il Municipio può inoltre negare o ridurre l'aiuto quando:
- a. la situazione economica fosse in palese contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi familiari.
 - b. è a conoscenza che le circostanze economiche del beneficiario sono favorevolmente mutate.

**Art. 6
Unità di riferimento e limiti di reddito**

¹ L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e dalla deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (Las).

² I valori soglia del reddito disponibile residuale (RDR), che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia, sono pari a quelli stabiliti annualmente dal Dipartimento della sanità e della socialità per l'ottenimento delle prestazioni della Legge sull'assistenza sociale, aumentati del 50%.

³ Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni e fondazioni.

⁴ Al reddito si aggiunge la sostanza netta, esclusa l'abitazione primaria, dedotti CHF 10'000.- per una persona sola e CHF 20'000.- per coppie e famiglie.

⁵ Al reddito si aggiunge pure 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria dedotti CHF 75'000.- per una persona sola e CHF 100'000.- per coppie e famiglie.

⁶ Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

**Art. 7
Importi massimi**

Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento sono di CHF 2'000.-- per unità di riferimento di una persona e di CHF 3'000.-- per due persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di CHF 500.--.

**Art. 8
Casi di rigore**

¹ In caso di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono. Questi casi sono valutati singolarmente di volta in volta.

² In casi urgenti, in deroga agli artt. 3 e 10 il Municipio è autorizzato a erogare un importo massimo di CHF 300.--.

**Art. 9
Dotazione**

La dotazione per le prestazioni sociali è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente.

CAPITOLO II Prestazioni

- Art. 10
Prestazioni** ¹ Il Municipio (art. 3) eroga una prestazione una tantum, intesa come unica ed annuale, per aiutare i cittadini a far fronte a bisogni di prima necessità o spese straordinarie.
² La richiesta deve essere ripresentata di volta in volta, è valida unicamente per la singola fattispecie e per l'anno civile in cui è stata inoltrata.
³ Per principio il Municipio eroga la prestazione al richiedente.
- Art. 11
Assistenza
tra parenti** Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 del Codice civile svizzero.
- Art. 12
Deposito di
garanzia** ¹ Il Municipio eroga prestazioni per il deposito di garanzia necessario per la conclusione di un contratto di locazione per l'alloggio personale o familiare.
² Il contributo è da considerare quale prestito.
³ Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire preventivamente con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.

CAPITOLO III Procedura

- Art. 13
Domanda** La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Amministrazione comunale e sociale che deve garantire la necessaria collaborazione allegando i documenti richiesti come:
- l'ultima notifica di tassazione disponibile, l'ultima dichiarazione fiscale;
 - l'estratto UEF;
 - i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni;
 - la richiesta di deposito di garanzia;
 - ogni documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta.
- Art. 14
Obbligo di
informazione** ¹ Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a fornire gratuitamente al Municipio/servizio competente per delega tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti.
² Il Municipio/servizio competente per delega può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale/cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.
³ Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.
⁴ Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio/ai servizi da essa delegati, il sussidio può essere negato.

**Art.15
Restituzione**

¹ La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.

² Il diritto di esigere la restituzione scade dopo un anno in cui il Municipio ha avuto conoscenza dell'indebitato, ma in ogni caso dopo cinque anni dal versamento della prestazione.

³ La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

⁴ Nel caso in cui il beneficiario venisse a miglior fortuna, il Comune può, entro cinque anni, richiedere la restituzione totale o parziale della prestazione erogata.

⁵ In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale del contributo elargito.

**Art. 16
Cessione
della
prestazione**

Il beneficiario cede al Comune, sino a concorrenza dell'importo anticipato secondo il presente Regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo.

**CAPITOLO IV
Disposizioni finali**

**Art. 17
Riesame del
Regolamento**

Il presente Regolamento viene riesaminato all'inizio di ogni legislatura a seguito di un rapporto del Dicastero competente.

**Art. 18
Entrata in
vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che lo stesso sarà approvato dalla competente Autorità cantonale.

Vice-sindaco:

(Renato Scheurer)

PER IL MUNICIPIO



Il segretario:

(Diego Galli)